



BENEFICI IN FAVORE DELLE VITTIME DI EVENTI DANNOSI DERIVANTI DA CEDIMENTI TOTALI O PARZIALI DI INFRASTRUTTURE STRADALI O AUTOSTRADALI DI RILIEVO NAZIONALE

Art. 9

Entrata in vigore

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Versione in vigore dal 5 maggio 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale
Estremi	Legge 15 aprile 2025, n. 63
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/benefici-in-favore-delle-vittime-di-eventi-dannosi-derivanti-da/art-9-entrata-in-vigore>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it